



Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e collaborazioni esterne
Sett. Stato Giuridico ed Economico Personale Docente

IL RETTORE

VISTI

- il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 ed in particolare gli artt. 36 e 38;
- il D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122 ed in particolare l' art. 9, comma 21;
- la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 29, comma 19;
- lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. 29.10.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 del 08.11.2012;
- il Decreto Interministeriale 21.07. 2011 n. 314;
- il Decreto Interministeriale 26.07.2013 n. 665;
- la Nota MIUR del 15 maggio 2012;
- la Nota MIUR del14 gennaio 2014;
- le deliberazioni del Senato Accademico n. 206/14 del 25.03.2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 87/14 del 08.04.2014 con le quali è stato approvato il Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/10;
- il D.R. n. 1087 del 30.04.2014 con il quale è stato emanato il suddetto Regolamento;
- le deliberazioni del Senato Accademico n. 441/14 del 11.11.2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 278/14 del 18.11.2014 con le quali è stato approvato il nuovo testo del "Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/10" contenente la modifica dell'art. 6, comma 3.

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del nuovo "Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/10".

F.to IL RETTORE

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 240/2010.

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di selezione, basato su valutazione comparativa, dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti di ruolo per l'attribuzione, secondo criteri di merito accademico e scientifico, dell'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge n. 240/10.

Art. 2. Destinatari dell'incentivo e ripartizione delle risorse

Sono potenziali destinatari dell'incentivo i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti di ruolo che avrebbero maturato nell'anno di riferimento (2011; 2012; 2013) la progressione biennale dello stipendio per classi e per scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sono esclusi coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attività di ricerca (catalogo ricerca di Ateneo) o che risultino non aver rendicontato l'attività didattica nell'anno di riferimento di cui al precedente comma.

Le risorse assegnate sono suddivise tra le fasce ed i ruoli in proporzione alla consistenza degli aventi diritto sino ad una variazione massima del 30%.

Ai fini del presente Regolamento per "potenziali destinatari dell'incentivo" si intende coloro che possono presentare domanda e per "destinatari dell'incentivo" coloro che hanno titolo ad avere l'incentivo nei limiti del 50% per il 2011 e del 60% per il 2012 e 2013 dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia.

Art. 3. Procedimento di selezione

Sono indette selezioni distinte per professori ordinari, professori associati, ricercatori/assistenti di ruolo.

Gli avvisi di selezione, corredati dal modello di domanda e pubblicati sul sito web dell'Ateneo, specificheranno:

- Le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- I requisiti per l'ammissione delle candidature;
- I criteri per la valutazione delle candidature;
- Il responsabile del procedimento amministrativo.

Hanno titolo ad essere valutati solo i docenti di ruolo che presentino domanda, nella quale gli stessi devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, le attività che daranno luogo alla valutazione di merito.

Le domande di ammissione alla selezione, articolate secondo uno specifico modello per ciascuna categoria con tre sezioni relative ai tre ambiti di attribuzione del punteggio, dovranno essere presentate utilizzando la pagina Web appositamente predisposta.

Art. 4. Commissione

Il Senato Accademico nomina una Commissione con il compito di precisare i criteri per ciascuna delle aree e sotto-aree CUN (sotto-aree: area CUN 8, area CUN 11) e di effettuare un'analisi di merito. Detta Commissione può avvalersi di tre esperti a loro volta nominati dal Senato Accademico (1 professore ordinario, 1 professore associato, 1 ricercatore)

La Commissione, composta da 6 membri di alto profilo scientifico, che si impegnino a non presentare domanda di partecipazione alla selezione, è costituita da due sottocommissioni ciascuna composta di tre membri, una per gli anni 2011 e 2013 e una per l'anno 2012.

Art. 5. Adempimenti della Commissione e graduatorie di merito

La Commissione di cui all'art. 4 provvede a stilare, in relazione al biennio precedente all'anno di riferimento, per ciascuna fascia e ruolo, una graduatoria, effettuata su dati tratti dalla domanda di cui all'art. 3, secondo i punteggi massimi così suddivisi:

- fino a 45 punti per premialità ricerca scientifica. Il punteggio massimo è attribuito al miglior docente di ruolo di ciascuna categoria (professore di I fascia, professore di II fascia, ricercatore/assistente) di ciascuna area o sotto-area ed, in proporzione, agli altri sino al minimo di 1 punto;
- fino a 5 punti per coordinamento di unità operativa di progetto di ricerca (2 punti per progetti Unione Europea, Nazionale MIUR, Nazionale altri Ministeri; Charities nazionali che adottano la peer review, 1 punto per progetti di Ateneo);
- fino a 5 punti per cariche accademiche [cariche di nomina rettorale con specifico decreto, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione (1 punto), Preside di Facoltà (1 punto), Direttore di Dipartimento (1 punto), Presidente di struttura didattica (3 punti per carica sino ad un massimo di 5 punti per eventuali ulteriori mandati e 5 punti se mandato unico), componente di Comitato di Valutazione di Facoltà (1 punto)];
- fino a 40 punti per l'attività didattica, dichiarata dagli interessati e soggetta a controlli, valutata in relazione ai CFU/ore di didattica frontale. Il punteggio massimo è attribuito al docente di ruolo di ciascuna categoria (professore di I fascia, professore di II fascia, ricercatore/assistente), di ciascuna area o sotto-area che abbia totalizzato il numero maggiore di CFU (soglia massima 15 CFU per ordinari e associati e massimo 7,5 CFU per i ricercatori/assistenti).

I CFU/ore sono poi rapportati al numero degli esami erogati, moltiplicato per un coefficiente - su una scala che va da 0,2 (da 1 a 20 esami) a 3,0 (da 300 esami in poi) - proporzionale al numero degli esami stessi.

La Commissione somma i punteggi conseguiti nelle diverse graduatorie e stila gli elenchi dei docenti che rientrano nel 50% per l'anno 2011 e nel 60% per gli anni 2012 e 2013 degli ammissibili per ciascun ruolo e fascia.

In caso di pari merito il candidato più giovane precede nella posizione in graduatoria.

Gli elenchi dei destinatari dell'incentivo sono approvati dal Rettore con apposito decreto e resi pubblici sulla pagina web dell'Area Risorse Umane entro trenta giorni dall'approvazione.

Art. 6 Assegnazione dell'incentivo

Il beneficio economico è attribuito una tantum ai professori, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo che si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e, comunque, entro i limiti previsti per l'anno 2011 dall'art. 1, comma 5, del D.I. 21 Luglio 2011 n. 314 e per gli anni 2012 e 2013 dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.I. 26 luglio 2013 n. 665.

Effettuata la valutazione di merito, per l'attività didattica e di ricerca si attribuisce coefficiente moltiplicatore 2 a coloro che si siano collocati nella prima metà della graduatoria della rispettiva area o sotto-area CUN e coefficiente moltiplicatore 1 a chi si sia collocato nella seconda metà.

L'entità dell'erogazione per ciascun interessato avviene moltiplicando la quota base individuale di ciascuna categoria per il coefficiente relativo alla classe stipendiale del beneficiario:

- Coefficiente 1 = classe XI e oltre;
- Coefficiente 2 = classe VI X;
- Coefficiente 3 = classe II V:
- Coefficiente 4 = classe 0 straordinario/non confermato classe I.

Per i docenti che nell'anno di riferimento sono collocati nel regime di tempo definito, l'incentivo è ridotto del 30%.

Art. 7 Norme finali

In applicazione dei D.I. 21 Luglio 2011 n. 314 e del D.I. 26 luglio 2013 n. 665, sono potenziali destinatari dell'incentivo esclusivamente i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti di ruolo in servizio nell'anno di riferimento, che avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e per scatti ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n 382/80 in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decretolegge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con esclusione di coloro che sono cessati dal servizio in una data antecedente rispetto a quella di avanzamento prevista per la classe o scatto.

In caso di valutazione negativa, la richiesta dell'incentivo non può essere reiterata dal candidato nell'anno successivo a quello di riferimento.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto del Rettore.